

**Regione Basilicata**  
**Dipartimento per le politiche della persone**  
**Direttore generale Dott. Ernesto Esposito**  
dg\_sanita@regione.basilicata.it  
e pc  
**Presidente Regione Basilicata Vito Bardi**  
presidente.giunta@cert.regione.basilicata.it  
**Assessore alla sanità Rocco Leone**  
sanita@cert.regione.basilicata.it  
**Ministro per la salute**  
**Roberto Speranza**  
segreteria ministro@sanita.it; segr.tecnicaministro@sanita.it  
e pc  
**Consigliere Generale Associazione**  
**Luca Coscioni, Maurizio Bolognetti**  
maurizio.bolognetti@gmail.com

**Oggetto: riscontro prot. n. 142313/23A2 - Parere concernente l'applicazione del DPSM del 12.01.2017 "Definizione e aggiornamento dei livelli essenziali di assistenza di cui all'art. 1 c. 7 del DL 30.12.1992, n. 502.**

Tutti in intestazione e per conoscenza,  
riceviamo la Vostra comunicazione in oggetto in data 21.07.2020, a distanza di 7 mesi dalla prima riunione a seguito di diffida nei confronti della regione Basilicata per mancata erogazione conforme di ausili e protesi alle persone con disabilità, e successiva riunione del 15 luglio us, dove il Direttore generale della regione Basilicata chiedeva parere all'Avvocatura della Regione sulla bozza di delibera predisposta dagli uffici dell'Assessore Leone per adeguare la normativa regionale alla corretta previsione normativa di reperimento e erogazione ausili.

Con la presente, in via preliminare, sul parere dell'avvocatura Regione Basilicata, che come specificato nel testo dello stesso non ha natura vincolante, occorre precisare che la sentenza 759/19 a cui si riferisce il parere esamina la situazione degli apparecchi acustici, le cui tipologie non sono incluse nell'elenco allegato all'art. 30 bis della legge 50, pertanto quanto disposto dalla sentenza può essere considerato per le protesi acustiche **ma non per i dispositivi di cui all'art. 30 bis.**

Tale articolo prescrive che:

*“Al fine di assicurare che, nell'erogazione dell'assistenza protesica ai disabili, i dispositivi protesici indicati negli elenchi 2A e 2B dell'allegato 5 al decreto del Presidente del Consiglio dei ministri del 12 gennaio 2017 e identificati dai codici di cui all'allegato 1 bis al presente decreto siano individuati e allestiti ad personam per soddisfare le specifiche esigenze degli assistiti con disabilità grave e complessa, le regioni adottano procedure ad evidenza pubblica che prevedano l'intervento di un tecnico abilitato che provveda all'individuazione e alla personalizzazione degli ausili, con l'introduzione delle modifiche necessarie... Nel caso in cui la Commissione nazionale per l'aggiornamento dei livelli essenziali di assistenza e la promozione dell'appropriatezza nel Servizio sanitario nazionale ... a distanza di sedici mesi dalla data di entrata in vigore della legge di conversione del presente decreto verifichi, anche attraverso audizioni delle associazioni dei disabili, che le procedure pubbliche di acquisto non abbiano consentito di soddisfare le esigenze di cui al comma 1 del presente articolo, propone al Ministro della salute il trasferimento degli ausili di cui al medesimo comma nell'elenco 1 dell'allegato 5 al decreto del Presidente del Consiglio dei ministri 12 gennaio 2017 e la fissazione delle relative tariffe, a condizione che ciò non determini nuovi o maggiori oneri per la finanza pubblica.”.*

Inoltre, risulta noto che la Commissione nazionale per l'aggiornamento dei livelli essenziali di assistenza e la promozione dell'appropriatezza nel Servizio sanitario nazionale presieduta dal Ministro della Salute è **inadempiente**; non ha fatto le prescritte verifiche né ha auditato le associazioni delle persone con disabilità. Abbiamo già inviato richiesta al ministro della Salute Roberto Speranza segnalando la situazione e chiedendo che sia attuato quanto disposto dall'art. 30 bis della legge 67/2017.

Ad oggi, a distanza di oltre tre anni, non risulta che siano state esperite procedure pubbliche di acquisto per i dispositivi elencati nell'allegato all'articolo 30 bis, mentre le associazioni delle persone con disabilità esprimono la profonda contrarietà per il possibile impiego di procedure pubbliche che non consentono l'individuazione personalizzata dell'ausilio adatto alla singola persona.

**L'inadempienza della suddetta Commissione nazionale non può costituire motivo per giustificare l'inerzia degli organismi locali, lesiva dei diritti delle persone con disabilità che *rebus sic stantibus* non possono ottenere percorsi appropriati di erogazione degli ausili destinati ai bisogni più gravi e complessi, posto che l'art.30 bis stabilisce:**

- sia i requisiti essenziali dei processi di fornitura: tali dispositivi devono essere *“individuati e allestiti ad personam per soddisfare le specifiche esigenze degli assistiti con disabilità grave e complessa” con “l'intervento di un tecnico abilitato che provveda all'individuazione e alla personalizzazione degli ausili, con l'introduzione delle modifiche necessarie...”*
- sia la soluzione qualora le procedure pubbliche non li soddisfino: nel caso in cui *“le procedure pubbliche di acquisto non abbiano consentito di soddisfare le esigenze di cui al comma 1 del presente articolo, propone al Ministro della salute il trasferimento degli ausili di cui al medesimo comma nell'elenco 1 dell'allegato 5 al*

*decreto del Presidente del Consiglio dei ministri del 12 gennaio 2017 e la fissazione delle relative tariffe, a condizione che ciò non determini nuovi o maggiori oneri per la finanza pubblica.”*

**Facciamo presente che l'invio di una semplice sollecitazione ad adempiere alla Commissione Nazionale LEA non può essere sufficiente a deresponsabilizzare gli organismi locali posto che, come già segnalato, la inadempienza della commissione non può essere portata a giustificazione di comportamento lesivi dei diritti delle persone con disabilità già stabiliti dalla legislazione vigente, che appropriate disposizioni territoriali possono sanare.**

Considerato che prevale il dovere di erogare detti dispositivi con l'indispensabile appropriatezza che prevede che “siano individuati e allestiti ad personam per soddisfare le specifiche esigenze degli assistiti con disabilità grave e complessa”, le regioni appaiono legittimate ad attuare in proprio, in virtù di un'esigenza superiore, quanto previsto dall'art. 30 bis assimilando questi dispositivi a quelli inclusi nell'elenco 1 adottando le stesse modalità di erogazione.

Nel periodo transitorio, al fine di evitare disfunzioni nei processi di fornitura ed assicurare alle persone con disabilità la piena fruizione del diritto ad ottenere il dispositivo adeguato evitando spreco di risorse pubbliche economiche ed umane, in conformità all'art. 64, 3° comma della legge vigente, per le tipologie di dispositivi di cui all'allegato all'art. 30 bis della legge 96/2017<sup>1</sup> riconducibili a quelli già inclusi nell'elenco 1 del DM 332/99 potranno essere mantenute le tariffe e le modalità di erogazione indicate dallo stesso DM 332/99; per le tipologie di nuovo inserimento, al fine di consentirne la fornitura, si provvederà ad indicare i prezzi di riferimento, istituendo un osservatorio generale dei prezzi,

**Tale modalità consente di non determinare nuovi o maggiori oneri per la finanza pubblica.**

Allo stato attuale, atteso il trascorrere del tempo senza esito dagli impegni presi sia da parte dell'Assessore Leone per un intervento della Regione Basilicata in materia di normativa regionale, che del Ministero competente già sollecitato in riferimento al NOMENCLATORE AUSILI E PROTESI, intraprenderemo per le persone con disabilità le vie che il caso consiglia con attivazione delle giurisdizioni competenti per lesione di diritti fondamentali.

---

<sup>1</sup> Art. 64, comma 3- Le disposizioni in materia di erogazione di dispositivi protesici inclusi nell'elenco 1 di cui al comma 3, lettera a) dell'art. 17, entrano in vigore dalla data di pubblicazione del decreto del Ministro della salute di concerto con il Ministro dell'economia e delle finanze, previa intesa con la Conferenza permanente per i rapporti tra lo Stato, le regioni e le province autonome di Trento e di Bolzano, da adottarsi ai sensi dell'art. 8-sexies, comma 7, del decreto legislativo 30 dicembre 1992, n. 502 e s.m.i., per la definizione delle tariffe massime delle prestazioni [http://www.gazzettaufficiale.it/atto/stampa/serie\\_generale/originario/50/53-21/3/2017](http://www.gazzettaufficiale.it/atto/stampa/serie_generale/originario/50/53-21/3/2017) \*\*\* ATTO COMPLETO \*\*\*

**Nel contempo si segnala alla Vostra attenzione che è in corso l'azione nonviolenta di sciopero della fame dal 6 luglio 2020 di Maurizio Bolognetti**, Consigliere generale dell'Associazione Luca Coscioni per la libertà di ricerca scientifica, affinché sia dato corso all'approvazione di idonea normativa, anche a seguito della mozione approvata dal Consiglio regionale della Basilicata, che consenta alle persone con disabilità di poter ricevere gli ausili e protesi di cui necessitano in affermazione del principio di uguaglianza e del diritto alla salute sanciti dalla Costituzione italiana e della Convenzione Europea dei diritti delle persone con disabilità.

Distinti saluti,

*Roma, 22 luglio 2020*

Avv. Filomena Gallo  
Segretario Nazionale  
Associazione Luca Coscioni per la libertà di ricerca scientifica

